


Diete e pubblicità: condanna dalla Authority

■ A gennaio l'Authority per la pubblicità ha condannato per pubblicità ingannevole una società con una sanzione amministrativa di 80 mila euro. Unitamente ha deliberato che i messaggi pubblicitari oggetto del provvedimento non venissero ulteriormente diffusi. Questa pubblicità, attraverso le televisioni commerciali, proponeva al pubblico diete mirabolanti con prodotti dimagranti che entro pochi giorni avrebbero fatto perdere chili superflui a coloro che li avrebbero acquistati.

I fatti

Il movimento consumatori aveva segnalato ai carabinieri del NAS di una città del Nord Italia tale pubblicità che oltre al dimagrimento prometteva anche la restituzione del danaro corrisposto per l'acquisto del prodotto dimagrante in caso di non efficacia. Ma il numero di telefono che compariva in sovrapposizione, al quale lo sprovveduto acquirente avrebbe dovuto rivolgersi, era praticamente illeggibile poiché riportato a caratteri molto piccoli. Ebbene l'Authority ha sancito che nella fattispecie "i messaggi pubblicitari oggetto del provvedimento costituivano pubblicità ingannevole perché idonei da indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche dei prodotti dimagranti reclamizzati, nonché in ordine alle modalità di usufruire della garanzia di rimborso del prezzo pagato, rimborso promesso nelle comunicazioni pubblicitarie, potendo per tale motivo pregiudicare il comportamento economico".

Ma tali pubblicità hanno anche conseguenze ben più dannose. Alcune gravi patologie sono, infatti, causate da diete non calibrate con prodotti acquistati nelle televendite o prescritte da giornali, oppure recuperate in Internet o da soggetti, anche se sanitari, con scarsa esperienza nello specifico settore. L'indicazione di una dieta è in tutto e per tutto un atto medico.



di Alfonso Marra
Magistrato, Milano

La dieta quindi non può e non deve essere un semplice computo calorico per ridurre il peso anche perché l'aumento di peso può rappresentare un campanello d'allarme di altre malattie in fase di insorgenza.

In ragione di tale diretta interconnessione tra diete e alcune gravi patologie oggi per tutelare la salute si sta facendo strada in Italia un progetto di "prevenzione integrata" nel quale saranno coinvolte non solo le Asl, ma anche le scuole, le imprese e i mass media per una corretta educazione alimentare e informazione sugli schemi alimentari da seguire nella prevenzione di determinate malattie.

Dieta e farmaci

Quando per ridurre il peso si rende necessario ricorrere a farmaci, per esempio a base di sibutramina, allora il sanitario che li deve prescrivere deve essere non solo laureato in medicina, ma avere anche precise specializzazioni. Il Ministro della Salute con decreto del 7 agosto 2002 ha disposto che le specialità medicinali con effetto dimagrante a base di sibutramina possono essere prescritte solo da medici specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina interna e scienza dell'alimentazione.

Sulle modalità di prescrizione delle diete è intervenuta anche la Cassazione con la sentenza n. 3653/2003 secondo cui la prescrizione di farmaci per dimagrire presuppone non solo l'esistenza di uno stato di obesità, ma anche il consenso informato chiaramente espresso del destinatario della terapia farmacologica, prestato solo dopo che gli siano stati comunicati gli effetti collaterali connessi alla terapia stessa.

La Cassazione ha confermato la con-

danna per omicidio colposo di una dietologa che aveva prescritto a una giovane paziente che non era affatto obesa, ma solo in sovrappeso, dei farmaci dimagranti che avevano avuto l'effetto opposto facendola aumentare di peso. Il che aveva determinato uno scompenso cardiaco a seguito del quale la paziente era deceduta. Per la Corte nella condotta della dietologa era ravvisabile la colpa professionale avendo essa prescritto la cura senza aver sottoposto la paziente ai necessari accertamenti clinici, per non aver effettuato un corretto bilanciamento tra rischi collegati e probabili vantaggi e avendo violato l'obbligo giuridico di informare nel dettaglio la paziente ai fini del consenso informato, non portando a conoscenza dell'assistita i probabili effetti collaterali della terapia.

Attualmente le responsabilità del medico che prescrive una dieta sono aumentate. La Cassazione (Sezione Civile 3 Sentenza n. 8826 del 13/04/2007 e 785 del 2008) ha affermato che quella del medico è un'obbligazione di risultato e quindi egli può essere chiamato in giudizio dal suo assistito quando la terapia non raggiunge l'effetto promesso.

Una volta che un paziente provi l'esistenza del rapporto professionale, se la cura non raggiunge il risultato "normalmente ottenibile", spetterà al sanitario (inversione onere della prova) dimostrare il fallimento della terapia o anche l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente (cioè il nesso di causalità tra terapia dimagrante e patologia contratta dal paziente destinatario della stessa) siano dovute a fatti a lui non riconducibili. Inoltre dovrà anche provare di essere esente da colpa avendo operato correttamente.

Alla luce di ciò deve ritenersi che a carico di coloro che, non medici, propinano con le televendite diete dimagranti, sussista non solo una responsabilità civile in caso di danni subiti dall'acquirente, ma anche penale per lesioni colpose (art. 590 CP) ove a seguito della dieta intervenga una malattia.

Si prospetta a loro carico anche il reato (doloso) di esercizio abusivo della professione medica punito dall'art. 348 CP, nei casi di maggiore gravità, con la reclusione fino a sei mesi.